

\*\*\*\*\*

## **CONTRATTI BANCARI - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE - FACOLTÀ DI OPERARE SEPARATAMENTE SUL CONTO - CONFIGURABILITÀ.**

Nell'ordinanza in commento (n. 25243/2024), la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, ha ribadito che la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta solo per il fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385/1993.

La vicenda trae scaturigine dalla morte di una cointestataria di un conto corrente. Più nel dettaglio, l'erede della *de cuius* aveva convenuto in giudizio le altre due intestatarie del conto e l'istituto bancario, chiedendo l'accertamento della riferibilità esclusiva del conto (e dei titoli) in quanto alimentato solo dalla *de cuius*, con relativa richiesta di restituzione di quanto al medesimo spettante. Soccombente sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, l'erede depositava l'odierno ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. Secondo parte ricorrente, i giudici di merito non avrebbero tenuto in considerazione che trattandosi di conto intestato a più soggetti, ognuno possiede la facoltà di compiere le azioni anche separatamente, ciò posto è da considerarsi legittima la richiesta formulata da uno dei contestatari - nella fattispecie erede della defunta intestataria - di rimborso integrale dei valori presenti sul conto.

La Corte, nel ritenere il ricorso inammissibile - in quanto la doglianza indicata era risultata essere una prospettazione fattuale nuova -, ha richiamato il summenzionato principio di diritto, stabilito già da una pronuncia del 2017, e ponendo in rilievo la necessità di menzionare espressamente in contratto la possibilità del singolo intestatario di compiere operazioni separatamente dagli altri.

Per tali motivi la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente al rimborso delle spese sostenute da controparte per il giudizio di legittimità.

\*\*\*\*\*

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. \_\_\_/2020 R.G. proposto da:

C. S., elettivamente domiciliato in ROMA via A. G. n. \_\_\_, presso lo studio dell'avvocato R. G. (\_\_\_\_\_) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato V. G. (\_\_\_\_\_)

- ricorrente -

**contro**

A. A., C. M., elettivamente domiciliato in ROMA via F. D. n. \_\_\_, presso lo studio dell'avvocato L. N. (\_\_\_\_\_) rappresentato e difeso dall'avvocato B. F. (\_\_\_\_\_)

- controricorrenti -

**nonché contro**

I. S. P. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA l.go D. T. A. n. \_\_\_, presso lo studio dell'avvocato M. D. (\_\_\_\_\_) che lo rappresenta e difende

- controricorrente -

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SEZ. DIST. DI S. n. \_\_\_/2019 depositata il 03/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere M. D. M.

**RILEVATO CHE**

1. - C. S., nominato erede da C. L. di tutto il danaro e i titoli depositati in banche con testamento del 22 maggio 2008, convenne in giudizio Banca di C. S. s.p.a., poi incorporata da I. S. P. s.p.a., A. A. e C. M., per sentire accertare la riferibilità esclusiva a C. L. del conto corrente n. \_\_\_\_\_ e dei titoli E. Rendita n. \_\_\_\_\_, quantunque cointestato alle due convenute, A. e C. M., in quanto rispettivamente alimentato e frutto d'investimento effettuato con provviste esclusive della *de cuius*; conseguentemente chiese la condanna della banca e delle due formali cointestatari del conto corrente e dei titoli a restituirgli quanto liquidato dalla banca quale controvalore delle rispettive quote e la condanna della sola banca a risarcirgli il danno determinato dall'omesso trasferimento dei titoli ad altro istituto bancario, come richiesto da C. L. il 26 maggio 2008.

2. - Il Tribunale di S. ha rigettato le domande e la Corte d'appello di C., sezione distaccata di S. ha respinto l'appello che S. C. ha successivamente proposto.

3. - A fondamento della decisione il giudice d'appello ha convenuto con quello di primo grado sul fatto che non fosse stata superata la presunzione di contitolarità posta dall'art. 1854 c.c. Insufficienti allo scopo erano difatti il verbale di pubblicazione del testamento olografo di C. L., la lettera del 21 gennaio 2010 con la quale la banca dava conto dei rapporti intestati alla defunta, la lettera di costei del 26 maggio 2008 e i moduli d'investimento prodotti, senz'altro alimentati da versamenti di L. C., ma non coincidenti con quello oggetto di causa. In questo contesto, ha specificato la corte territoriale, a fronte della cointestazione del conto alle convenute, le quali avevano affermate di essere contitolari effettive e non soltanto formali di conto corrente e titoli, era mancata la dimostrazione della proprietà esclusiva della provvista che aveva alimentato il primo ed era stata investita nel secondo.

Correttamente, dunque, ha aggiunto il giudice d'appello, la banca aveva ommesso di eseguire le operazioni consistenti nell'immediata estinzione del fondo d'investimento e nel trasferimento del ricavato presso la filiale di C., in quanto provenienti da una sola cointestataria, ossia appunto da C. L.

4. - Contro questa sentenza S. C. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo e illustra con memoria, cui la banca, A. A. e C. M. replicano con controricorsi, pure corredati di memoria.

#### CONSIDERATO CHE

5. - Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1854, 1292 e 1298 c.c., perché la banca avrebbe trascurato che in caso di conto corrente bancario intestato a più persone con facoltà di ciascuna di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono creditori in solido dei saldi del conto e possono richiedere alla banca il rimborso integrale dei valori presenti sul conto.

#### RITENUTO CHE

6. - Il ricorso è inammissibile.

Esso muove dalla premessa che il conto cointestato recasse la facoltà di ciascuna cointestataria di compiere operazioni anche separatamente: ma questa premessa non risulta desumibile da quanto il ricorrente narra in ricorso, e la sentenza impugnata non ne parla, e cioè quella indicata risulta essere una prospettazione fattuale nuova.

L'inammissibilità dunque discende *ex* articolo 360-bis, n. 1, c.p.c., dall'applicazione del principio che segue: «*In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l'esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti*» (Cass. 20 marzo 2017, n. 7110).

7. - Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

## PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-*quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, il 18/04/2024.